



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliaInd@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliaInd@pec.it
PEC GS: giudice.pugliaInd@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 241 del 21 Aprile 2026

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliaInd@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliaInd@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliaInd@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliaInd@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliaInd@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliaInd@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazioniscoppe.pugliaInd@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI C.R.

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. SAVA CALCIO

COSMA SAMUELE

nato il 28/07/2010

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Pier Giovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione degli Avv.ti Vincenzo Scorcìa e Roberto Tartaro, nella riunione del 21/04/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

GARE DEL 1/ 2/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 1/ 2/2026 TAURISANO 1939 - SOCCER MASSAFRA 1963

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali

RITENUTO IN FATTO

La società ASD TAURISANO 1939, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente trasmesso alla società ASD SOCCER MASSAFRA 1963, ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare di 2 calciatori della resistente, partecipanti alla gara in oggetto e, segnatamente dei sigg. KORDIC ANTE (nato il 26.1.1992) e SERGIO ROBERTO (nato il 09.04.2006).

La ricorrente ha eccepito la posizione irregolare dei suddetti calciatori, asserendo che al Presidente della società ASD SOCCER MASSAFRA, sig. RUBINO FERNANDO, era preclusa la rappresentanza della predetta società "nell'attività di tesseramento degli atleti".

L'istante evidenziava che, per un altro procedimento, la posizione di tesseramento dei suddetti calciatori era stata rimessa al vaglio del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti.

La ricorrente ha concluso chiedendo la sanzione della perdita della gara a carico della resistente in applicazione dell'art. 10 C.G.S.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n.ro 233 del 14.4.26, questo Giudice ha fissato la riunione del 21.4.26 per la decisione del ricorso.

La società resistente ha trasmesso a firma del proprio difensore in data 20.4.26 (hh.10,20) proprie memorie difensive e, successivamente, alle ore 15,12 una integrazione, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente ex art. 55 C.G.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.

Va preliminarmente confermata la circostanza che la regolarità del tesseramento dei signori KORDIC ANTE (nato il 26.1.1992) e SERGIO ROBERTO (nato il 09.04.2006), calciatori della società resistente, è già stata sottoposta a questo Giudice per altra gara del medesimo campionato.

Sempre relativamente ai citati calciatori, il Tribunale Federale Sezione Tesseramenti ha sancito definitivamente che "non risultano emergere dagli atti elementi idonei a dimostrare che la relativa procedura di tesseramento sia stata influenzata da attività svolte dal Presidente inibito (n.d.r. RUBINO FERNANDO), non potendosi considerare tali le attività meramente tecnico-procedimentali, quale la de materializzazione dell'atto cartaceo o la richiesta di firma prodromica alla apposizione della firma digitale, non costituendo le stesse manifestazione di una volontà di tipo "negoziale"; con la conseguenza che, in relazione ai predetti tesserati, non sussistono profili di irregolarità". (cfr. Tribunale Federale Sezione Tesseramenti decisione n.ro 9/TFNST-2025-206 - Registro procedimenti n. 11/TFNST/2025-2026 - pubblicata in data 6.3.26).

Da tali premesse consegue che i calciatori KORDIC ANTE e SERGIO ROBERTO dell'ASD SOCCER MASSAFRA 1963 avevano titolo a prendere parte alla gara oggetto del presente procedimento.

Quanto alle memorie della resistente, l'art. 67 C.G.S. ultimo comma prevede che le parti "possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia", sicchè le memorie depositate in data 20.4.26 sono tardive in uno alle relative richieste, essendo l'indicato termine perentorio, ai sensi dell'art. 44 6° comma C.G.S.

Per tali motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di dichiarare i calciatori KORDIC ANTE (nato il 26.1.1992) e SERGIO ROBERTO (nato il 09.04.2006) dell'ASD SOCCER MASSAFRA in posizione regolare con riferimento alla gara in oggetto;
- di rigettare il ricorso in oggetto, confermando il risultato della gara di 1-1 come conseguito sul campo; per l'effetto
- di addebitare la tassa ricorso a carico della società ASD TAURISANO 1939.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/ 3/2026 PRO GIOIA CALCIO 2023 - LA BARI SPORTIVA

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali,

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. LA BARI SPORTIVA con preannuncio via PEC, seguito da tempestivo ricorso trasmesso alla A.S.D. PRO GIOIA CALCIO 2023, ha adito questo Giudice proponendo formale ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto.

Con il PRIMO MOTIVO la ricorrente lamenta un presunto errore tecnico da parte del Direttore di gara, che avrebbe annullato, annullato per posizione di fuorigioco, una rete segnata da un proprio tesserato.

Sul punto, a sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha allegato tre fotogrammi dell'azione di giuoco, concludendo per la ripetizione della gara per errore tecnico.

Con il SECONDO MOTIVO la ricorrente lamenta un presunto comportamento antisportivo da parte del Direttore di gara, il quale, durante la gara, avrebbe in più circostanze irriso i calciatori della A.S.D. LA BARI SPORTIVA.

Sul punto, a sostegno delle proprie doglianze, la ricorrente ha allegato sette registrazioni vocali, rimettendosi al Giudice affinché adottasse "seri provvedimenti nei confronti del Direttore di Gara".

Con il TERZO MOTIVO la ricorrente ha chiesto la revoca dell'eventuale squalifica nei confronti del proprio tesserato PLITKO DENIS.

Non sono pervenute controdeduzioni da parte della società A.S.D. PRO GIOIA CALCIO 2023.

Questo Giudice, ai sensi dell'art. 67 G.S.T. ha fissato al 21.04.2026 la riunione per la decisione sul ricorso, giusta provvedimento pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U.233 del 14.04.2026.

Le parti non hanno fatto pervenire proprie memorie, tranne che per una generica e non sottoscritta istanza di audizione di testimoni da parte della ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato per le seguenti motivazioni.

Con riferimento al PRIMO MOTIVO del ricorso, l'oggetto della doglianza addotta dall'istante esula dalla fattispecie dell'errore tecnico imputabile all'Arbitro rientrando, piuttosto, in una vera e propria "decisione tecnica" da questi assunta durante lo svolgimento della gara, in merito alla quale la valutazione del Giudice è espressamente inibita ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, comma 1 lett. b) C.G.S., a mente del quale i Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine "b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco", secondo cui "Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no e il risultato della gara, sono inappellabili."

Sul punto la Giurisprudenza Sportiva è consolidata nel ritenere che "la decisione sulla convalida di una rete è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S.

Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall'arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell'arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede.

Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il reclamo in prima istanza dell'A.S. Viterbese Castrense S.r.l." (cfr. ex multis C.S.A. - SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/CSA del 12 Novembre 2019).

Quanto alle produzioni fotografiche allegate dalla ricorrente, questo Giudice non può utilizzare mezzi di prova ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dall'art. 61 C.G.S.

In questa direzione l'orientamento consolidato della Giurisprudenza Sportiva stabilisce che "L'art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale" ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione " (comma 2), o " al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto" (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023) è costante. L'opinione è quella infatti di ammettere l'utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari, con modalità previste dalla citata norma in ordine a tempi di richiesta ed a garanzia della genuinità della ripresa." (ex multis SEZ. I - DECISIONE N. 0009 C.F.A. del 25 luglio 2022 (A.S.D. Noceto); ed ancora: "Ã dunque inammissibile la prova offerta dalla istante per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell'arbitro (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 Giugno 2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l'erroneità di un'espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 Giugno 2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell'arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell'espulsione a carico di un calciatore)".

Con riferimento al SECONDO MOTIVO del ricorso, le doglianze della ricorrente circa il presunto comportamento antisportivo che il direttore di gara avrebbe tenuto nei confronti dei propri tesserati, esulano dal vaglio del Giudice il quale, sempre ai sensi dell'art. 61 C.G.S., nelle proprie valutazioni deve attenersi esclusivamente al rapporto dell'ufficiale di gara, ovvero a quello del Commissario di campo.

Dalla disamina degli atti ufficiali sopra richiamati, sottoposti al vaglio di codesto Giudice, non trovano alcun riscontro le doglianze della ricorrente né, tantomeno, le registrazioni vocali allegate possono essere dallo stesso scrutinate, per le ragioni sopra addotte circa i mezzi di prova tassativamente previsti dall'art. 61 C.G.S. Il TERZO MOTIVO del ricorso è inammissibile, trattandosi di un vero e proprio reclamo avverso la decisione del primo Giudice, quindi, devoluto all'esame dell'Organo di secondo grado.

Tanto premesso e considerato il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di rigettare il ricorso proposto dalla A.S.D. LA BARI SPORTIVA, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa;
- di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 a 1.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARA DEL 12/04/2026 SSDSRL CALCIO S. PIETRO VERNOTICO – A.S.D. ARBORIS BELLI 1979

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. ARBORIS BELLI 1979**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 28/04/2026 per la decisione del ricorso.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO PROMOZIONE C11

GARA: RINASCITA RUTIGLIANESE – ATLETICO APRICENA del 22/03/2026

Si comunica che, per mero refuso, sul Comunicato Ufficiale n. 218 del 26 Aprile 2026 è stata erroneamente omessa la pubblicazione della sanzione dell'AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) a carico del calciatore MOSCELLI FRANCESCO (RINASCITA RUTIGLIANESE).

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 21/04/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci